

Le APS nella riforma del terzo settore

FORMA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

La vecchia normativa (L.383/2000) definiva le APS come: “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

La stessa norma dava inoltre una definizione in senso negativo: “non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati”

Oggi la disciplina contenuta nel CTS al titolo V capo II Art. 35 definisce le APS esclusivamente come ETS costituiti nella forma di **associazione riconosciuta o non riconosciuta**

Poiché l'art. 4 comma 2 del CTS esclude dagli ETS i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali e di categoria ecc. di fatto la differenza sostanziale si rileva nel **venir meno del riferimento a movimenti e gruppi** entità, peraltro, prive di una precisa definizione....

Al comma 2 dell'art. 35 viene mantenuta la vecchia previsione, di cui al comma 3 dell'art. 2 L.383/2000, secondo cui “ Non costituiscono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”

Le APS nella riforma del terzo settore

ATTIVITA'

Le associazioni di promozione sociale svolgono le attività di cui all'art. 5 del CTS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Le attività sono quindi tassativamente elencate.

DENOMINAZIONE

Il comma 5 dell'art. 35 prevede l'indicazione di "associazione di promozione sociale" nella denominazione o l'utilizzo dell'acronimo APS; ne vieta altresì l'utilizzo da parte di altri soggetti.

Le APS nella riforma del terzo settore

ASSOCIATI E QUOTE

Lo stesso articolo 35 CTS, comma 1, indica il numero minimo di associati in:

- 7 persone fisiche
- 3 associazioni di promozione sociale

La nuova disciplina, inoltre, demanda allo statuto la **possibilità** di accettare tra i soci enti del terzo settore o senza scopo di lucro con un limite pari al 50% delle associazioni di promozione sociale (limitazione non applicabile agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con non meno di 500 enti associati)

Le APS nella riforma del terzo settore

VOLONTARI E LAVORATORI

L'art. 35 comma 1 prevede che le APS svolgano una delle attività di cui all'art. 5 del CTS avvalendosi **prevalentemente dell'attività di volontariato** dei propri associati.

L'art 36 del CTS disciplina la possibilità per le APS di avvalersi di **lavoratori dipendenti** o prestatori autonomi o di altra natura.

Vengono qui stabiliti dei **limiti**:

Limite numerico: fermo quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 (*incompatibilità tra qualità di "volontario" dell'ente e qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo o qualsiasi forma di lavoro retribuito*) i lavoratori non possono essere superiori al **50%** del numero dei volontari o il **5%** del numero degli associati.

Limite connesso all'attività: l'utilizzo di dipendenti e/o collaboratori è possibile solo quando esso sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

Le APS nella riforma del terzo settore

IL REGIME FISCALE DELLE APS (Art. 85 CTS)

ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATE – comma 1 – comma 2

Il **comma 1** prevede la decommercializzazione dei proventi relativi alle attività statutarie, contro corrispettivi specifici, a due condizioni:

- 1) L'attività sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- 2) I fruitori siano:
 - a) soci/associati o loro familiari conviventi
 - b) associati di associazioni che svolgano la medesima attività o che per legge, regolamento atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione nazionale o locale
 - c) enti composti al 70% da enti del terzo settore

Ai sensi del **comma 2** risultano decommercializzate anche le cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati e familiari conviventi in attuazione degli scopi sociali.

Le APS nella riforma del terzo settore

IL REGIME FISCALE DELLE APS (Art. 85 CTS)

ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATE – comma 4 – comma 5 – comma 6

Il **comma 4** ripropone l'agevolazione contenuta del vecchio art. 148 TUIR per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art.3, comma 6, lettera e) della L. 287/1991 iscritte in apposito registro, le cui **finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno** (trattasi di enti quali ARCI, ACLI, AICS ...).

A questi enti viene riconosciuta la possibilità di decommercializzare (anche se effettuata a fronte di corrispettivi specifici) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi dove viene svolta attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici alle seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Il **comma 5** ripropone invece il contenuto dell'art. 21 della Legge 383/2000 che prevedeva l'esclusione delle quote e dei contributi sociali dalla base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti

Il **comma 6** esclude che siano considerati commerciali i proventi derivanti dalla vendita di beni ottenuti dall'associazione a titolo gratuito qualora la vendita sia finalizzata al sostentamento dell'ente ed organizzata dall'ente medesimo senza intermediazione e/o l'utilizzo di mezzi professionalmente organizzati ai fini di concorrenzialità sul mercato.

Le APS nella riforma del terzo settore

IL REGIME FISCALE DELLE APS (Art. 85 CTS)

ATTIVITA' COMMERCIALI – comma 3

Sono invece sempre considerate **commerciali** (comma 3) le cessioni di beni nuovi destinati normalmente alla vendita, la somministrazione di alimenti e bevande, servizi idrici, di erogazione di energia elettrica, gas, vapore, le prestazioni alberghiere, di vitto ed alloggio, di trasporto (merci e persone), deposito e servizi portuali e aeroportuali nonché:

Gestioni spazi aziendali e mense;

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

Attività fieristica ed altre esposizioni di carattere commerciale

Pubblicità commerciale

Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Le APS nella riforma del terzo settore

REGIME FORFETTARIO - art. 86 del CTS

L'art. 86 disciplina il **regime forfettario** per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS.

Il requisito di accesso a questo regime è costituito da una specifica soglia di ricavi conseguiti nel precedente esercizio (o che si presuma di ottenere nel primo esercizio per gli enti di nuova costituzione).

Il comma 1 prevede che *“Le ODV e le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfettario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a **130.000 euro**”*

Nel caso delle APS il reddito imponibile sarà determinato applicando un **coefficiente di redditività** pari al **3 %** (1% per le ODV) applicato all'ammontare dei ricavi.

L'ingresso nel regime avviene per **opzione** mediante comunicazione nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività nel caso in cui si presuma la sussistenza del requisito oggettivo del volume d'affari sopra indicato. La fuoriuscita dal regime avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l'accesso (*diversamente da quanto previsto dalla L. 398/1991 che prevede l'uscita dal regime dal mese successivo a quello di superamento del plafond*).

Le APS nella riforma del terzo settore

REGIME FORFETTARIO - art. 86 del CTS

Fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione emessa e ricevuta gli enti che aderiscono al predetto regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre i medesimi enti sono esonerati dall'obbligo di effettuare ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr 600/1973 (con l'obbligo, però, di indicare in dichiarazione dei redditi il c.f. del percettore e l'ammontare del reddito).

Ai fini Iva non viene esercitata la rivalsa di imposta per le operazioni nazionali, per quelle internazionali si farà riferimento alla disciplina generale di cui al D.P.R. 633/1972 e per le operazioni intracomunitarie a quella di cui agli articoli 38 e 41 della L. 427/1993.

Gli enti che applicano detto regime non hanno diritto alla detrazione della imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. E' inoltre previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Per le operazioni per le quali le associazioni risultassero debitori di IVA, il termine di versamento è fissato per il 16 del mese successivo.



Le APS nella riforma del terzo settore

RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI

La vecchia disciplina all'art. 6 della legge 383/2000 prevedeva che:

“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”

Il legislatore aveva quindi previsto, derogando la norma generale prevista per le associazioni non riconosciute ex art. 38 c.c., il **beneficium excussionis** ovvero il principio di preliminarizzare escussione del credito sul patrimonio associativo, e di conseguenza la possibilità dei terzi di rivalersi sul patrimonio personale dei rappresentanti dell'associazione solo nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'associazione risultasse insufficiente a soddisfare il credito.

Oggi non esiste più una specifica disciplina ma ci si avvale delle previsioni generali previste per gli ETS.

Quindi la limitazione della responsabilità per chi agisce per conto di una APS è demandata al riconoscimento della personalità giuridica (oggi possibile in via semplificata).